

Tribunale di Roma - ordinanza del 15.2.2016

Giudice: dott. **Massimo Moriconi**

Sezione: **XIII° civile**

processo telematico - comparsa di costituzione del convenuto contenente chiamata di terzo - insussistenza dell'obbligo dell'utilizzo di modalità telematiche - effettuazione della chiamata di terzo - obbligo dell'utilizzo di modalità telematiche - insussistenza - alternatività con modalità diverse

Non sussiste, neppure per i procedimenti di cognizione iniziati dal 30.6.2014, a carico del soggetto che si costituisce con comparsa di costituzione contenente richiesta di chiamata di terzo, ritualmente depositata con modalità tradizionale non telematica ovvero con comparsa di costituzione telematica depositata nel fascicolo informatico del processo telematico, l'obbligo dell'utilizzo, per l'effettuazione della chiamata del terzo, del processo telematico.

chiamata di terzo - processo telematico - facoltatività con la modalità tradizionale

La chiamata del terzo può essere effettuata con il rispetto della normativa tecnica e regolamentare prevista per il processo telematico (P.T.) per il successivo deposito nel fascicolo informatico; alternativamente può essere effettuata con modalità tradizionale senza deposito nel fascicolo informatico.

chiamata di terzo - notificazione - modalità tradizionali - deposito dei relativi atti

Ove la chiamata di terzo venga effettuata con modalità tradizionali (telematica non destinata a confluire nel fascicolo informatico del processo telematico ovvero cartacea), il difensore deve produrre in udienza nel primo caso la copia cartacea dell'atto di chiamata di terzo notificata e dei documenti ad essa allegati, corredati ciascuno di attestato di conformità all'originale; e nel secondo l'atto notificato

**Tribunale Ordinario di Roma Sezione
XIII° Civile
Ordinanza**

Il Giudice,

letti gli atti,

osserva quanto segue, relativamente alla chiamata in causa di terzo effettuata dal Comune di Roma :

trattandosi di soggetto precedentemente (alla notifica al terzo dell'atto di chiamata) costituito, dovrebbe a rigore predicarsi che tale atto (comparsa di costituzione con chiamata di terzo e relativa notifica) debba essere effettuato esclusivamente secondo le regole del processo telematico (P.T.)¹

¹ Art. 16 bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221:

Il Giudice ritiene che da tale rigore possano seguire difficoltà ² che inducono a ritenere possibile ammettere che l'atto sia formato e notificato in formato diverso dall'atto informatico del P.T. e conseguentemente con destinazione diversa dal fascicolo informatico.

Purché però almeno una delle due modalità (telematica diretta al fascicolo informatico con il PT - ovvero tradizionale, sulla cui possibile doppia alternativa modalità vedi *infra*, non diretta al fascicolo informatico) sia corretta !

Nel caso che ci occupa la "modalità" P.T. è del tutto errata, si tratta infatti di atto di chiamata di terzo scansionato dall'originale notificato in via telematica a mezzo PEC in palese violazione della normativa prescrittiva e cogente per il P.T. ³

Gli atti così inviati alla cancelleria, da questa accettati e visibili sulla consolle del magistrato nel fascicolo informatico non sono atti informatici del P.T., ma meri documenti.

Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il Giudice ritiene che in questa fase iniziale del PT i casi dubbi vadano affrontati e risolti, dal Giudice, con la dovuta prudenza e gradualità. E in questo caso il dubbio deriva dal fatto che mentre la regola degli atti endoprocessuali è l'autonomia degli stessi rispetto ai precedenti atti (si pensi ad una memoria ex art. 183 o 190 cpc) nel caso dell'atto di chiamata di terzo, si ha un atto che è sicuramente endoprocessuale nell'accezione esposta, ma che è strettamente collegato ad un atto introduttivo (non soggetto all'obbligo del PT) qual è la comparsa di costituzione, che ben può come in questo caso essere stata creata e depositata secondo il tradizionale *modus procedendi*

² ..difficoltà il più delle volte (**ma non sempre, si pensi al caso in cui il destinatario non sia provvisto di indirizzo di posta elettronica risultante da un pubblico indirizzario**) sormontabili come accadrà, una volta maggiormente diffuso il sistema: in particolare l'avvocato dovrebbe procedere, al fine di pervenire ad un corretto atto informatico destinato al fascicolo informatico del PT, in tale modo: redigere telematicamente ed ex novo un atto in formato di testo *nativo* nel quale scrive che si è costituito con comparsa di costituzione cartacea del seguente tenore: ..copia incolla SOLO del testo..proseguire indicando il provvedimento con il quale il giudice ha autorizzato il differimento (o ha confermato) la data dell'udienza e scrivere quant'altro necessario etc etc; trasformare l'atto in PDF; predisporre relata di notifica e notificare entrambi; imbustare e spedire telematicamente in cancelleria tali atti insieme alle ricevute di accettazione e di consegna; tutti firmati digitalmente.

³ La fonte normativa fondamentale in materia è il provvedimento del DGSIA del 16.4.2014 che distingue espressamente le due ipotesi (notifica telematica che confluirà nel fascicolo telematico e notifica telematica non destinata a confluire) nell'art.19 bis rispettivamente ai commi uno e due

E' il caso di segnalare subito che la principale differenza consiste in ciò che mentre l'atto di citazione che sia destinato a confluire nel fascicolo telematico deve essere sempre un atto nativo PDF (cioè senza scansione del testo e senza elementi attivi) come conferma l'art. 11 del D.M. Giustizia n. 44/2011 Regole Tecniche PCT (RT PCT) "*Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico*" e ribadisce il terzo comma dell'art.19 bis predetto; nel caso di atto di notifica a mezzo PEC della citazione non destinato a confluire nel fascicolo informatico, si può trattare anche di un documento *immagine* (quindi realizzato mediante la scansione di un testo), purché in formato finale PDF (la differenza è che in questo ultimo caso non è consentita la funzione copia ed incolla; pur essendo in entrambi i casi garantita la funzione di immodificabilità e l'assenza di elementi attivi come prescritto per ogni *documento informatico* dal C.A.D. codice dell'amministrazione digitale, art.20 e ribadito dal secondo e dal terzo comma del predetto art. 19 bis).

Da evidenziare ancora, quanto al fascicolo informatico del PT, la norma (fonte primaria) del DL 83/2015 (art.16 bis comma 1 bis introdotto dal D.L. 83/2015) che dispone che ***nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello e' sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità***

Tale disposizione vale solo per gli atti introduttivi ed a far tempo dal 27.6.2015 data di entrata in vigore del d.l.83/15

Quanto all'altra modalità, tradizionale, non sono stati prodotti al Giudice – se non come copia di cortesia, quando invece di cortesia non si può parlare - gli atti relativi (vale a dire le copie cartacee degli atti telematici notificati a mezzo PEC).

Quindi neppure tale modalità può dirsi – allo stato- compiuta regolarmente.

In altre parole e concludendo:

il Giudice:

- ritiene irrituale, il deposito ⁴ nel fascicolo informatico dell'atto di chiamata di terzo;
- ammette e consente che la chiamata di terzo possa essere effettuata (alternativamente ad una *corretta* modalità telematica diretta al fascicolo informatico del P.T. – ipotesi 1), in via tradizionale - ipotesi 2 (sia a mezzo notifica cartacea tradizionale ,**a**, ovvero mediante notifica a mezzo PEC ex l.53/1994 LNP, **b**)
- in questo secondo caso (ipotesi 2a) l'avvocato dovrà presentare in udienza gli originali cartacei dell'atto notificato; ovvero (ipotesi 2b) copie cartacee con attestazioni di conformità agli atti telematici, per ognuno dei documenti notificati al terzo.

P.Q.M.

DICHIARA l'irritualità del deposito nel fascicolo informatico dell'atto di chiamata di terzo effettuata dal Comune di Roma;

DISPONE a cura del predetto il deposito dell'atto di chiamata di terzo notificato, come *ut supra* spiegato.-

Rinvia all'udienza del 14.11.2016 per verifica.

Roma, 15.2.2016

Il giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

⁴ ma non *tamquam non esset* ai sensi dell'art.16 bis comma 1 bis introdotto dal D.L. 83/2015 trattandosi di atto endoprocessuale al quale si applica la disciplina del comma 1 al quale non si applica l'inciso : *In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità*